

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

80^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 4

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Apposizione di nuove firme 4

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali» (564) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato» (563) (Approvato dalla Camera dei deputati);

DE SABBATA (PCI) Pag. 5
* FRANZA (PSDI), relatore 4
GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 7
* RASTRELLI (MSI-DN) 5, 6
TARAMELLI (PCI) 5
SAPORITO (DC), relatore 5

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione sul Doc. IV, n. 2:

PRESIDENTE 8 e passim
FLAMIGNI (PCI) 13
RUFFINO (DC), relatore 12
RUSSO (Sin. Ind.) 8

ora la sussistenza dei presupposti di costituzionalità e successivamente di convertire in legge il decreto-legge nel testo in cui è stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 563.

Sono approvate.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Franco, per il reato di cui agli articoli 624 e 625, n. 2, del codice penale (furto aggravato), nonché per il reato di cui all'articolo 9, secondo capoverso, del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (omissione di pagamento d'imposta su energia elettrica sottratta) (Doc. IV, n. 2).

Il relatore ritiene che emerga la necessità di una integrazione alla relazione scritta?

RUFFINO, relatore. No, signor Presidente.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, colleghi senatori, apprendiamo dagli atti che il giorno 14 maggio 1982 il brigadiere della polizia di Stato Putortì si era portato, unitamente ad un dipendente dell'Enel, in locali occupati dal senatore Franco. Si accerta dal verbale del dipendente Enel trattarsi di uffici non di abitazione ed il senatore Franco specifica essere allocata in quella sede la sua segreteria politica.

Veniva constatato che i misuratori di energia installati nei predetti locali erano entrambi mancanti dei sigilli piombati e collegati alla rete esterna «in modo tale che i misuratori non segnavano l'energia consumata». In data successiva il medesimo pubblico ufficiale estendeva un verbale di sequestro dei misuratori, precisando che i contatori erano allacciati alla rete esterna, mancanti dei piombi, regolarmente funzionanti nonostante non fosse stato stipulato il contratto di fornitura.

Coevo al rapporto è un verbale redatto dal dipendente dell'Enel con il quale costui, dichiarandosi ausiliario della autorità giudiziaria, constatava e faceva constatare al brigadiere Putortì la mancanza dei piombi ai morsetti ed il collegamento con la rete esterna, altresì faceva notare che i misuratori erano funzionanti nonostante non fosse stato stipulato il contratto di fornitura. Precisava che i contatori medesimi erano stati staccati nel 1973 (dalla rete di distribuzione ovviamente).

Il senatore Franco, presente all'accesso *de quo*, inseriva a verbale di aver preso possesso dei locali nel gennaio 1982, subentrando ad altro conduttore; e poichè mancava la fornitura di energia si era preoccupato di stipulare nel marzo il relativo contratto. Prendeva atto, il medesimo senatore, che tale contratto si riferiva alla fornitura di luce alle scale e non all'appartamento.

L'esposizione puntuale dell'episodio è necessaria in quanto è sulle modalità del fatto che si è sviluppato un ampio dibattito in Giunta, sostenendosi, su talune peculiarità dell'accertamento, l'esistenza del *fumus persecutionis*.

Il primo elemento che ha suscitato i sospetti di taluni commissari è quell'ambiziosa autoqualifica, chiaramente impropria, attribuitasi dal dipendente dell'Enel: «ausiliario della Autorità giudiziaria»; difatti, si è ragionato, tanto significa che il predetto ausiliario si qualifica tale perchè è stato officiato dal brigadiere a compiere l'accesso.

La notazione ha una sua validità nel senso che, qualora l'iniziativa dell'accesso fosse riconducibile alla polizia, ci troveremmo di fronte ad una violazione dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Questa

adesso, lo faccia, altrimenti dovrà intervenire dopo il relatore per dichiarazione di voto.

Desidera parlare adesso, senatore Marchio?

MARCHIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero brevemente integrare il contenuto ed il testo della mia relazione scritta, anche dopo l'intervento del collega Russo, al quale desidero esprimere, peraltro, un apprezzamento per le questioni che ha inteso sollevare in Aula e che furono oggetto di approfondimento a livello di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Debbo dire che il collega Russo ha dovuto fare ampio riferimento alle modalità del fatto, le quali confortano il giudizio che la Giunta ha espresso, a maggioranza, sul fondato sospetto di persecuzione nel caso di specie. Devo anche premettere, affinché i colleghi dell'Aula ne siano a conoscenza, che vi è un precedente nella VIII legislatura: per un'altra domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Francesco Franco questa Assemblea, relatore il collega Martinazzoli, aveva negato l'autorizzazione, richiamandosi al *fumus persecutionis*.

Detto questo per inciso, mi pare non vi sia dubbio alcuno che sia stata disposta una ispezione domiciliare nei confronti di un rappresentante parlamentare, senza che ne fosse stata richiesta formalmente l'autorizzazione. Ciò viola, ad avviso del relatore, in modo palese, il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, secondo il quale: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere... sottoposto a perquisizione personale o domiciliare».

Il collega Russo, per evitare tale questione di carattere pregiudiziale, ha accennato al fatto che l'ispezione sarebbe stata compiuta soltanto dal dipendente dell'Enel. Per la verità risulta dagli atti di causa, che cito testualmente: «Il sottoscritto dipendente dell'Enel, intervenuto in qualità di ausiliario dell'auto-

rità giudiziaria, con l'assistenza del brigadiere della polizia di Stato...». Quindi, non si trattava di una normale verifica, ma di fatto si trattava di una perquisizione, di una ispezione domiciliare nella abitazione di un rappresentante parlamentare, che poteva soltanto effettuarsi dietro autorizzazione espressa della Camera alla quale il collega appartiene. Guai se noi dovessimo violare questo principio fondamentale!

Nel merito, signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che vi sono fondate ragioni che confermano, nel caso in specie, il sospetto del *fumus persecutionis*. Per la verità, il Senato non dovrebbe entrare nel merito della vicenda processuale in quanto questa è demandata esclusivamente ed unicamente alla autorità giudiziaria. Nella mia relazione ho dovuto far presente che lo sconfinamento nel merito del giudizio penale è rappresentato unicamente da una valutazione incidentale, strettamente doverosa al fine di accertare la sussistenza eventuale del *fumus persecutionis*.

Cosa è avvenuto nella fattispecie? Dal 1973 l'abitazione, occupata soltanto quattro mesi prima del fatto di cui ci stiamo accertando, era sprovvista di regolare contratto con l'Enel. Due mesi prima dell'accertamento, nel mese di marzo, viene sospesa l'erogazione dell'energia elettrica al senatore Franco, il quale, dopo aver protestato, si è recato negli uffici dell'Enel ed ha redatto un contratto di rifornimento di energia elettrica. La luce gli è stata così ridata e, soltanto successivamente, è emerso che il contratto per errore — ma per errore di chi? Non vogliamo pensare che sia stato un errore voluto, ma certamente emerge un fondato sospetto — era stato stipulato non per l'ufficio del senatore Franco, ma per la luce della scala che apparteneva ad altre persone le quali nulla avevano a che fare con il suddetto senatore Franco.

Collegli, di fronte a queste considerazioni, a queste valutazioni di merito fatte in via del tutto incidentale, ma suffragate da obiettivi elementi, il giudizio che, a maggioranza, la Giunta delle immunità parlamentari ha espresso è quello di non permettere che si violi un diritto fondamentale del parlamentare, pronunciandosi, quindi, per la negazio-

ne dell'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Franco.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FLAMIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLAMIGNI. Voglio semplicemente dichiarare il mio completo assenso alle motivazioni illustrate dal senatore Russo per cui, sulla base degli argomenti e dei fatti da lui esposti, non ci pare sostenibile l'esistenza di un sospetto di persecuzione, così come è sottolineato dal relatore. Pertanto dichiaro voto contrario alla proposta della Giunta e voterò perchè sia concessa l'autorizzazione a procedere nei riguardi del senatore Francesco Franco.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Mitrotti, per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione continuata a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 3).

Il relatore ritiene che emerga la necessità di una integrazione alla relazione scritta?

PALUMBO, *relatore*. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta e ricordo che la Giunta, a maggioranza, ha proposto il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mitrotti.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, colleghi, l'episodio è chiaramente descritto nella relazione e solleva ancora una volta dispute mai sopite sull'estensione dell'immunità alle espressioni

— diciamo così — eccessivamente critiche da parte dei parlamentari, allorchè agiscono fuori delle sedi deputate all'esercizio dei loro compiti di istituto. Una tesi molto permissiva, ma abbastanza isolata, pretende la non perseguibilità di qualsiasi opinione anche lamente politicamente e dovunque esternata, in quanto, si motiva a sostegno, il parlamentare si esprime più che nel Parlamento nel paese.

In tal modo, mi pare, l'aggettivo politico non assume alcun valore se diviene onnicomprensivo al punto da qualificare tale tutto quanto provenga da un eletto dal popolo. Troppo noto l'effetto nullificante delle meccaniche estensive, icasticamente sintetizzato nel modo di dire corrente: «se tutto è politica nulla è politica», modulo espressivo che trova il suo corrispondente nella proposizione «di notte tutte le mucche sono nere», di per sè intrisa di filosofia, date le origini, ma di pari contenuto.

Inutile, di fronte ad una inarrestabile tendenza estensiva, venirci poi a spiegare che le particolari garanzie apprestateci dall'articolo 68 della Costituzione vanno definite immunità e non privilegi in quanto sarebbero state previste non per utilità del singolo, bensì per difesa del corpo politico di cui il singolo fa parte. Questa spiegazione sarà valida se la garanzia verrà adoperata con moderazione e collegata al concetto di funzione; funzione che non si esplica soltanto con le opinioni e con i voti espressi nelle sedute dell'Assemblea o delle varie Commissioni, ma che certo non comprende il tenere un comizio o l'esprimersi in sede giornalistica su fatti ed attività in nessun modo collegate alla specifica attività del Parlamento.

Ho ricordato in un mio intervento in Giunta come il comico Benigni per aver ironizzato, esibendosi in un pubblico spettacolo, sui vizi capitali del Padreterno, è stato condannato per vilipendio alla religione.

PRESIDENTE. Vorrei invitare i colleghi a fare meno rumore ed a parlare a bassa voce.

RUSSO. Qualora un parlamentare dovesse tenere una conferenza o scrivere un articolo che, criticando ad esempio l'infallibilità